



Dott. **TOMASO BOSI**
NOTAIO

47921 RIMINI - Corso d'Augusto, 143
Tel. 0541.56345 - Fax 0541.56105
E-mail: tbsi.2@notariato.it

Repertorio n. 72.896

Raccolta n. 17.162

VERBALE DI MODIFICA DELLO STATUTO

della "FONDAZIONE TACCIA" con sede in Rimini

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue. Oggi undici novembre

11 novembre 2022 ore 10,05

In Rimini, nel mio studio in Corso D'Augusto n.143, avanti a me TOMASO BOSI notaio in Rimini, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Forlì e Rimini,

è presente il signor:

Rossi Andrea Paolo, nato a Ravenna il 21 dicembre 1948, residente a Cesena, Piazza Giovanni Amendola n. 8, medico chirurgo,

della cui identità personale io notaio sono certo, il quale dichiara di intervenire a questo atto in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della:

"FONDAZIONE TACCIA",

con sede in Rimini, via Cufra n. 2, c.f.: 91008550401, iscritta nel Registro Prefettizio delle Persone Giuridiche tenuto presso la Prefettura di Rimini al n.144, in esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione di cui al verbale in data 27.6.2022 col quale sono state approvate all'unanimità modifiche allo statuto della Fondazione al fine di procedere all'iscrizione della medesima nel "Registro Unico Nazionale del Terzo Settore" (RUNTS).

Il comparente dichiara a me notaio che il nuovo testo di statuto modificato è quello che si allega al presente atto sotto la lettera "A"; lo stesso mi esibisce, altresì, la relazione di stima del patrimonio di detta fondazione, ai sensi dell'art. 22 comma 4 del D.Lgs. n.117 del 3.7.2017, redatta in data 27.10.2022 dal dottore commercialista Roberto Gervasi, nato a Fano il 28 agosto 1959, ivi residente, via Garibaldi n. 111, iscritto al n.27185 del Registro dei Revisori Legali; detta relazione, asseverata con giuramento avanti a me notaio in data odierna con verbale rep. 72895, si unisce quale allegato "B" a questo verbale a formarne parte integrante e sostanziale.

Io notaio, avvalendomi della facoltà conferita dal comma 2 dell'art.22 del D.lgs 117 del 3.7.2017 e come previsto dalla circolare n.9 in data 21.4.2022 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, Direzione generale del terzo settore e della responsabilità sociale e delle imprese, ai fini dell'iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore della fondazione

attesto:

per la suddetta "FONDAZIONE TACCIA" la sussistenza del patrimonio in conformità all'art.22 comma 4 del D.lgs 117 del 3.7.2017 determinato in valore superiore ad euro 30.000,00 (trentamila/00), come risulta dalla perizia con riferimento

Reg.to a RIMINI
il 21/11/2022
n. 12072/ 1T
esente

alla data del 30 settembre 2022, che in originale è stata allegata sub "B" a questo atto ed alla quale si fa espresso riferimento per quanto riguarda l'entità e composizione dell'intero patrimonio della citata fondazione.

Questo atto ed i relativi allegati sono esenti dall'imposta di bollo ai sensi dell'art.82 n.5 del D.Lgs 3.7.2017 n. 117; l'atto è esente dall'imposta di registro ai sensi del comma 3 del citato art. 82 in quanto necessariamente connesso con le modifiche statutarie richieste dalla legge per l'iscrizione della fondazione nel registro unico nazionale del terzo settore.

Il comparente delega me notaio a fare quanto necessario ai fini della iscrizione della Fondazione al RUNTS, richiamando tutti i dati presenti negli allegati.

Il comparente dispensa me notaio dalla lettura dei 2 allegati. Io notaio ho letto questo atto al comparente che lo approva. Consta di un foglio dattiloscritto da persona di mia fiducia e scritto in parte da me notaio per due pagine e righe ventidue della terza ed è sottoscritto alle ore 10,30.

F.to: Andrea Paolo Rossi

F.to: Tomaso Bosi notaio

=====

Allegato "A" al n. 72896 di Repertorio n. 17162 di Raccolta
STATUTO

La "Fondazione Taccia" è stata costituita il 02 settembre 1985, con una dotazione iniziale dei componenti: coniugi architetto Taccia Erminio Oscar Etneo e signora Voltolina Laura, nonché delle signore Taccia Armentina Grazia (o Armandina) e Taccia Bruneghilde (o Brunachilde).

Ha ottenuto il riconoscimento giuridico il 20 ottobre 1990, con decreto del Presidente della Repubblica Italiana pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23 novembre 1990.

La Fondazione è iscritta al n. 144 del Registro Prefettizio delle Persone Giuridiche tenuto presso la Prefettura di Rimini - Ufficio territoriale del Governo di Rimini - ed ha codice fiscale n.91008550401.

ARTICOLO 1: è costituita una Fondazione, che, dopo l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, sarà denominata

"FONDAZIONE TACCIA - ETS".

La Fondazione ha sede in Rimini.

Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a trasferire la sede sociale da una via all'altra, purché nell'ambito del territorio del Comune di Rimini, con apposita delibera da comunicare, tempestivamente, alle Autorità competenti.

ARTICOLO 2: il patrimonio della Fondazione Taccia è destinato a finanziare progetti nel settore della Oncologia e delle Cure Palliative.

In particolare, la Fondazione si prefigge di: promuovere studi e ricerche scientifiche di nuovi mezzi e tecniche applicate

all'oncologia ed alle cure palliative; favorire e diffondere l'apprendimento di tali tecniche; compartecipare a ricerche e/o iniziative clinico-assistenziali promosse da Enti pubblici e/o privati, operando anche all'interno di strutture pubbliche e/o in collegamento con esse; procedere all'acquisto, o finanziare l'acquisto, di beni strumentali volti alla ricerca, alla terapia, all'assistenza ed all'umanizzazione delle cure, facendone elargizione ad Enti Pubblici e Privati.

Ai fini del conseguimento dello scopo sociale potranno essere promosse iniziative di qualunque genere atte ad incrementare il patrimonio.

Le elargizioni saranno deliberate in ciascun anno, anche prevedendo una durata pluriennale, sulla scorta delle risultanze contabili della Fondazione.

ARTICOLO 3: il patrimonio della Fondazione è costituito dalla dotazione iniziale di cui all'atto costitutivo, come successivamente incrementata dall'architetto Taccia Erminio Oscar Etneo.

Il patrimonio, che attualmente comprende diversi beni immobili lasciati alla Fondazione dalla famiglia Taccia, potrà ulteriormente essere incrementato con oblazioni, lasciti ereditari, legati, donazioni ed elargizioni destinate ad incrementare il patrimonio della Fondazione per volontà espressa di quanti vogliano contribuire al potenziamento della istituzione.

Il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione (a maggioranza) dei suoi membri, e sentito il parere dell'organo di controllo, provvederà all'investimento delle somme di denaro ricevute e di quelle ricavate dall'eventuale realizzo dei beni mobili ed immobili, in qualunque modo pervenuti alla Fondazione, nel modo che riterrà più sicuro e redditizio, anche con investimenti mobiliari e finanziari non a rischio, caratterizzati da libera disponibilità perché smobilizzabili in qualsiasi momento, ferma restando l'integrità della dotazione iniziale della Fondazione della quale potranno essere utilizzate le sole rendite.

Il Consiglio di Amministrazione dovrà tutelare la conservazione del valore reale del patrimonio, destinando, nei limiti del possibile, una parte dei proventi alla capitalizzazione, in modo da recuperare eventuali perdite per svalutazione del patrimonio. Le rendite del patrimonio, come incrementate da contributi ed elargizioni volontarie, non destinate all'incremento del patrimonio, saranno destinate al finanziamento dell'attività il cui obiettivo è il conseguimento degli scopi della Fondazione.

ARTICOLO 4: la Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto di cinque (05) membri, tutti eletti per la prima volta dai soci fondatori.

La carica di Presidente fu attribuita in sede di costituzione, sua vita natural durante, al compianto Architetto Taccia Erminio Oscar Etneo.

I componenti del Consiglio di Amministrazione dureranno in carica per un quinquennio dalla data della loro nomina e potranno essere rieletti.

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno il Presidente ed il Vice Presidente, il quale svolgerà le funzioni del Presidente in caso di sua assenza od impedimento.

I consiglieri decaduti o deceduti e quelli per i quali sia scaduto il periodo della loro carica saranno sostituiti con deliberazione dei Consiglieri restanti e/o uscenti.

ARTICOLO 5: il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione del patrimonio della fondazione e per la gestione delle entrate ordinarie e straordinarie nonché per la ripartizione delle rendite annuali del bilancio allo scopo di realizzare l'oggetto della Fondazione stessa.

Ogni anno, in sede di approvazione del bilancio consuntivo, il Consiglio può assegnare ad alcuni dei suoi componenti deleghe per la gestione del patrimonio e per la gestione dei progetti da finanziare; per questa seconda delega, il Consiglio delibera quali progetti finanziare sulla base delle proposte del delegato.

Possono essere conferiti incarichi professionali anche a soggetti estranei al Consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione nomina l'Organo di Controllo, che può essere costituito o da un singolo Sindaco iscritto nel Registro dei Revisori contabili, oppure, in alternativa, o da un collegio sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti, con funzione anche di revisione legale dei conti, o da un revisore legale (o una società di revisione).

I componenti dell'organo di Controllo restano in carica per tre esercizi, e comunque fino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio.

L'Organo di Controllo, in qualunque forma costituito, dovrà accertare la regolare tenuta della contabilità della Fondazione ed, a tale scopo, potrà procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione, di controllo e di revisione.

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo si applica la previsione dell'art.2382 del Codice Civile.

ARTICOLO 6: il Presidente della Fondazione ha la rappresentanza legale della stessa, di fronte ai terzi ed in giudizio, per tutte le operazioni occorrenti al funzionamento della Fondazione secondo il proprio scopo statutario.

Il Presidente: convoca il Consiglio di Amministrazione, proponendo le materie da trattare nelle adunanze; firma gli atti e quanto occorra per l'attuazione di tutti gli affari che vengono deliberati; sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione; cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma, qualora si renda necessario; provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio ed intrattiene i rapporti con le Autorità tutorie; adotta, in caso di urgenza,

ogni provvedimento opportuno riferendo nel più breve tempo al Consiglio.

Il Consiglio dovrà ratificare i provvedimenti che, in via di urgenza, fossero stati adottati dal Presidente.

Il consigliere delegato, nei limiti dell'incarico conferitogli, curerà l'andamento amministrativo della Fondazione ed intratterrà gli ordinari rapporti con i vari Uffici, Enti Pubblici e Privati ed Amministrazioni locali.

ARTICOLO 7: il Consiglio di Amministrazione si raduna, in seduta ordinaria, almeno due volte all'anno ed in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta domanda scritta da uno dei suoi membri.

La convocazione è fatta dal Presidente, con invito scritto anche in modalità telematica, almeno sette giorni prima; l'invito deve contenere l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno da trattare.

ARTICOLO 8: le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se sono presenti almeno tre dei suoi membri.

Le deliberazioni sono prese validamente con il voto favorevole di almeno tre dei suoi componenti.

ARTICOLO 9: i verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritti, in ordine cronologico, su apposito registro vidimato e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal verbalizzante.

ARTICOLO 10: i componenti del Consiglio di Amministrazione percepiscono il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio ed, eventualmente, un compenso comunque proporzionato all'attività svolta, alle responsabilità assunte ed alle specifiche competenze.

ARTICOLO 11: l'esercizio finanziario della Fondazione termina al 31 dicembre di ogni anno e l'approvazione del bilancio deve intervenire entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, fatto salvo comunque il maggior termine previsto dall'art.2364 del Codice Civile per i casi ivi contemplati.

ARTICOLO 12: la tenuta delle scritturazioni contabili ed amministrative della Fondazione sarà affidata ad un professionista esterno alla Fondazione e seguita dall'Organo di controllo.

ARTICOLO 13: in caso di estinzione della Fondazione, sia perché lo scopo sia stato raggiunto, sia perché è divenuto impossibile il suo conseguimento, sia, infine, perché il patrimonio è divenuto insufficiente, il Consiglio di Amministrazione, previo il parere richiesto dalla Legge, destinerà il patrimonio residuo ad altro Ente del Terzo Settore avente finalità analoghe, preferibilmente operante in Romagna.

F.to: Andrea Paolo Rossi

F.to: Tomaso Bosi notaio



Dott. TOMASO BOSI
NOTAIO

47921 RIMINI - Corso d' Augusto, 14
Tel. 0541.56345 - Fax 0541.56105
E-mail: tbosi.2@notariato.it

REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE

Oggetto: "FONDAZIONE TACCIA"

ATTESTATO

Ai sensi dell'art. 16 del D.M. Lavoro 15.9.2020 n.106.

Il sottoscritto Tomaso Bosi notaio in Rimini, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Forlì e Rimini,

premesso che:

con atto ricevuto dal sottoscritto notaio in data 11.11.2022 rep.72896/17162, reg.to a Rimini il 21.11.2022 n.12072/1T, il Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della: "FONDAZIONE TACCIA", con sede in Rimini, via Cufra n. 2, c.f.: 91008550401, iscritta nel Registro Prefettizio delle Persone Giuridiche tenuto presso la Prefettura di Rimini al n.144, in esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione di cui al verbale in data 27.6.2022 col quale sono state approvate all'unanimità modifiche allo statuto della Fondazione al fine di procedere all'iscrizione della medesima nel "Registro Unico Nazionale del Terzo Settore" (RUNTS), con la denominazione: "FONDAZIONE TACCIA - ETS" ha depositato il nuovo testo di statuto modificato ed allegato sub. "A" al medesimo citato;

- che nel medesimo atto il sottoscritto notaio avvalendosi della facoltà conferita dal comma 2 dell'art.22 del D.lgs 117 del 3.7.2017 e come previsto dalla circolare n.9 in data 21.4.2022 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, Direzione generale del terzo settore e della responsabilità sociale e delle imprese, ai fini dell'iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore della fondazione

ha attestato:

per la suddetta "FONDAZIONE TACCIA" la sussistenza del patrimonio in conformità all'art.22 comma 4 del D.lgs 117 del 3.7.2017 determinato in valore superiore ad euro 30.000,00, come risulta dalla relazione di stima del patrimonio di detta fondazione, ai sensi dell'art. 22 comma 4 del D.Lgs. n.117 del 3.7.2017, redatta in data 27.10.2022 dal dottore commercialista Roberto Gervasi, iscritto al n.27185 dei Registro dei Revisori Legali, con riferimento alla data del 30 settembre 2022, relazione che in originale è stata allegata sub "B" al medesimo atto ed alla quale si è fatto espresso riferimento per quanto riguarda l'entità e composizione dell'intero patrimonio della citata fondazione;

tutto ciò premesso, ad integrazione del citato atto in data 11.11.2022 rep.72896/17162, sempre in base alla citata relazione di stima,

ATTESTO

la sussistenza del patrimonio minimo richiesto dall'art.22 comma 4 del D. lgs 117 del 3.7.2017 determinato in euro 3.086.946,06, quindi non inferiore ad euro 30.000,00.

Si richiama l'esenzione dall'imposta di bollo ai sensi dell'art.82 n.5 del D.Lgs 3.7.2017 n. 117.

Rimini, 2 marzo 2023

